

Art. 5

Modifiche all'articolo 24 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 (Servizi educativi in contesto domiciliare)

1. All'articolo 24 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola "mamma" è sostituita con la parola "genitore";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il "genitore accogliente" è un servizio effettuato da una madre o da un padre che accoglie presso la propria abitazione fino ad un massimo di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, escludendo dal computo quelli dell'ambito familiare del genitore, se eventualmente presenti durante gli orari di apertura del servizio.";

c) al comma 3 le parole "tre bambini" sono sostituite dalle seguenti: "cinque bambini";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Gli operatori dei servizi educativi della prima infanzia in contesto domiciliare di cui al presente articolo assicurano alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando diseguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, ispirato ai principi della nonviolenza.";

e) al comma 5 le parole "alla mamma" sono sostituite con le parole "al genitore";

f) al comma 6 le parole "la mamma" sono sostituite con le parole "il genitore";

g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. La Regione favorisce la diffusione dei servizi educativi domiciliari di cui al presente articolo soprattutto nelle aree rurali carenti di strutture per l'infanzia e, al fine di promuovere un percorso

educativo basato sul rispetto della natura e della sostenibilità ambientale, demanda ai comuni di incentivare gli operatori domiciliari di cui ai commi 2 e 3 che abbiano o si dotino di orti, giardini e spazi all'aperto per lo svolgimento di attività pratiche.

6 ter. I servizi educativi in contesto domiciliare di cui al presente articolo garantiscono la massima flessibilità nell'orario. Qualora fosse necessario per le richieste degli utenti, il genitore accogliente e l'educatore familiare possono predisporre un servizio di "spazio gioco pomeridiano o serale".

6 quater. I servizi sociali del comune interessato, con frequenza almeno annuale, verificano l'adeguatezza dell'ambito di accoglienza e degli operatori e rilasciano la relativa certificazione.".